

Allegato n. 1

Fatto salvo quanto premesso al paragrafo 3 della presente circolare, cui si fa rinvio, giova ricordare la natura propria dell'indennità previdenziale di malattia, correlata alla diminuzione della capacità lavorativa e, pertanto, compensativa del mancato guadagno.

Tanto premesso, ai fini dell'individuazione degli elementi retributivi che concorrono alla determinazione della Retribuzione teorica (RT) Uniemens si rappresenta quanto segue:

- non concorrono alla determinazione della RMGG le componenti retributive collegate all'effettiva prestazione lavorativa e che, pertanto, dovranno essere escluse dalla retribuzione parametro per le indennità in argomento (ad esempio lavoro straordinario non contrattualizzato che, pertanto è correlato all'effettiva attività lavorativa);
- concorrono alla determinazione della RMGG le componenti retributive normalmente presenti nella retribuzione mensile, e in misura pari al singolo rateo; le stesse, pertanto, vanno rapportate al mese (es. indennità di turno, straordinario contrattualizzato, ecc);
- nell'ambito delle componenti retributive sono escluse e non concorrono alla determinazione della RMGG -anche ove totalmente/parzialmente assoggettate a contribuzione - le voci monetizzate, che, pertanto, non vengono meno pur in presenza dell'evento di malattia (es. ferie non godute monetizzate); vanno invece inclusi i riposi compensativi riferiti alla singola mensilità di riferimento).

Trova inoltre applicazione, per le indennità di malattia in argomento, il principio generale secondo cui anche le erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, ove totalmente/parzialmente escluse dalla contribuzione, in pari misura devono essere escluse dalla retribuzione di riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia.

Le retribuzioni ultramensili, quali la tredicesima e la quattordicesima mensilità ed altre gratificazioni annuali e periodiche sono determinate, in applicazione degli ordinari algoritmi di calcolo, attraverso l'utilizzo dell'elemento "retribuzione teorica" ordinariamente in uso ai fini della determinazione della RMGG e dell'elemento "Numero mensilità", valorizzato nel flusso Uniemens; viene meno, pertanto, l'esigenza della relativa separata determinazione dei relativi ratei precedentemente in uso ai medesimi fini.

Per la determinazione della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) del mese immediatamente precedente l'evento saranno utilizzate le seguenti modalità (circolare 134368- A.G.O. 14 del 28 gennaio 1981 punto 11.3 e 11.5; circolare n. 94 del 2009, par. 3, lettera a).

Costituisce elemento univoco di valutazione lo specifico rapporto di lavoro, riferito ai marittimi assoggettati all'obbligo di contribuzione al sistema di sicurezza sociale italiano (rilevato mediante i sistemi di Comunicazioni obbligatorie telematiche del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e sulla base di flussi di denunce mensili Uniemens trasmesse in applicazione delle istruzioni INPS).

Al riguardo, stanti le peculiarità del lavoro marittimo per tipologia di rapporti di lavoro e, nell'ambito del medesimo rapporto, per alternanza di imbarchi e sbarchi nel medesimo mese, trasbordi - con le relative esposizioni su matricole naviganti e matricole di terra - l'univoco rapporto di lavoro consente di determinare la RMGG sulla base della totalità delle retribuzioni teoriche delle denunce Uniemens del mese immediatamente precedente l'evento.

Restano ferme le ordinarie modalità di esposizione della retribuzione teorica su ciascuna posizione INPS nell'importo riferito al mese intero, salvo nei casi di assunzioni o cessazioni infra-mese, intendendosi per tali anche le variazioni di matricola INPS; in tale evenienza l'esposizione delle singole componenti retributive sulle relative posizioni INPS è da effettuarsi esclusivamente *pro quota*, riparametrando sulla base dei relativi periodi di riferimento sulle diverse posizioni INPS.

Tanto premesso, a seconda della durata del periodo di riferimento della retribuzione sarà applicato il dettato normativo di cui al novellato articolo 10 del R.D.L. n. 1918 del 1937 determinando l'indennità:

- ove la retribuzione sia riferita al mese intero, dividendo detta retribuzione per il divisore 30;
- ove la retribuzione sia riferita a periodo inferiore al mese intero, dividendo detta retribuzione per il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite.

Lavoratore con contratto a tempo determinato e lavoratore iscritto nel turno particolare dell'armatore ove esistente- retribuzione mensile

Indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e da malattia complementare

(artt. 6 e 7 RDL n. 1918 del 1937)

L'indennità si calcola dividendo l'importo della retribuzione teorica per 30

- A. determinare la retribuzione di riferimento del mese immediatamente precedente l'insorgenza dell'evento di malattia;
- B. determinare il rateo mensile lordo degli emolumenti a carattere ricorrente non facenti parte della retribuzione mensile; il rateo mensile è determinato sulla base della retribuzione teorica moltiplicata per il numero di mensilità annue, diviso per il quoziente 12.000 (nel flusso Uniemens il numero delle mensilità aggiuntive è espresso in millesimi- valore 13000,14000 (es. $1200 \cdot 13000 : 12000$))
- C. dividere l'importo di cui alle lettere a) e b) per 30; il dato ottenuto costituisce la retribuzione media globale giornaliera (RMGG) da prendere a base per il calcolo dell'indennità giornaliera di malattia

$$\text{RMGG} = (A+B):30$$

Attività lavorativa inferiore ad un mese- mese non interamente lavorato

L'indennità si calcola dividendo l'importo della retribuzione teorica per il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite.

È pertanto necessario

- A. determinare la retribuzione di riferimento del mese immediatamente precedente l'insorgenza dell'evento di malattia
- B. determinare il rateo mensile lordo degli emolumenti a carattere ricorrente; il rateo mensile è determinato sulla base della retribuzione teorica moltiplicata per il numero di mensilità annue, diviso per il quoziente 12.000 (nel flusso Uniemens il numero delle mensilità aggiuntive è espresso in millesimi- valore 13000,14000 (es. $1200 \cdot 13000 : 12000$);
- C. determinare il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite comprese nel periodo;
- D. dividere l'importo di cui alle lettere a) e b) per il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite di cui alla lettera c); il dato ottenuto costituisce la retribuzione media globale giornaliera (RMGG) da prendere a base per il calcolo dell'indennità giornaliera di malattia

$$\text{RMGG} = (A+B):C$$

Oltre all'indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e da malattia complementare, i lavoratori marittimi in continuità di rapporto di lavoro hanno diritto, per gli eventi insorti oltre i 28 giorni dallo sbarco, all'indennità di malattia corrisposta nella misura del 50% per i primi 20 giorni e del 66,66% per i giorni dal 21° al 180°.

Atteso il fondamento della specifica tipologia di rapporto di lavoro alla contrattazione di settore, trattasi di prestazione determinata facendo applicazione delle medesime misure e della medesima durata dell'indennità di malattia riconosciuta alla generalità dei lavoratori non marittimi.

In tal caso, in linea con l'intento di armonizzazione con le tutele di malattia spettanti ai lavoratori subordinati non marittimi, costituisce retribuzione di riferimento quella del mese immediatamente precedente l'insorgenza dell'evento di malattia.

**lavoratore con contratto a tempo indeterminato e con contratto in
continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.)**

**Per eventi di malattia insorti oltre i 28 giorni dallo sbarco si applica la
disciplina prevista per la generalità dei lavoratori subordinati non marittimi**

- A. determinare la retribuzione di riferimento del mese immediatamente precedente l'insorgenza dell'evento di malattia (ove il lavoratore possa far valere un periodo lavorativo inferiore ad un mese/30 giorni deve prendersi a riferimento la retribuzione spettante per il periodo di lavoro prestato)
- B. determinare il rateo mensile lordo degli emolumenti a carattere ricorrente non facenti parte della retribuzione mensile; il rateo mensile è determinato sulla base della retribuzione teorica moltiplicata per il numero di mensilità annue, diviso per il quoziente 12.000 (nel flusso Uniemens il numero delle mensilità aggiuntive è espresso in millesimi- valore 13000,14000 (es. $1200 \cdot 13000 : 12000$))
- C. determinare il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite comprese nel mese considerato;
- D. dividere l'importo di cui alle lettere a) e b) per il numero delle giornate di cui alla lettera c);
- E. il dato ottenuto costituisce la retribuzione media globale giornaliera (RMGG) da prendere a base per il calcolo dell'indennità giornaliera di malattia.

$$RMGG=(A+B):C$$

Lavoratori per i quali sono stabiliti salari medi o convenzionali

Per gli equipaggi delle navi da pesca con imponibile contributivo sulla base dei salari minimi garantiti (retribuzioni convenzionali) – cfr. il paragrafo 5.1 della circolare n. 179 del 2013 - l'indennità di malattia viene calcolata in misura percentuale della retribuzione media giornaliera e sulla base dei salari minimi garantiti stabiliti per la categoria di appartenenza del lavoratore.

Si fa riferimento alla retribuzione convenzionale in vigore nell'ultima giornata lavorativa (o mese) che precede l'inizio della malattia (cfr. la circolare n. 134386 A.G.O./83/1982).